



COMUNE DI CANTALUPA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE**

Sommario

Art. 1 - Generalità.....	3
Art. 2 - Organizzazioni del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione	3
Art. 3 - Requisiti delle organizzazioni.....	3
Art. 4 - Obiettivi delle organizzazioni	4
Art. 5 - Attività delle organizzazioni.....	4
Art. 6 - Attivazione e impiego delle organizzazioni.....	5
Art. 7 - Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale.....	6
Art. 8 - Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse	7
Art. 9 - Formazione e addestramento del volontariato	7
Art. 10 - Compiti e specializzazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile	8
Art. 11 - Pronta reperibilità.....	8
Art. 12 - Dotazioni delle organizzazioni.....	8
Art. 13 - Doveri.....	8
Art. 14 - Diritti	9
Art. 15 - Rimborsi	9
Art. 16 - Pubblicità del Regolamento	10
Art. 17 - Trasmissione del regolamento	10
Art. 18 - Rinvio	10
Art. 19 - Modifiche e integrazioni	10
Art. 20 - Entrata in vigore.....	10

Art. 1 - Generalità

1. Ai sensi della normativa vigente le organizzazioni di volontariato di protezione civile forniscono all'Autorità competente ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per organizzazioni di volontariato (di seguito nominate organizzazioni), si intendono quelle di cui all'Art. 2 della Legge regionale 29 agosto 1994, n. 38, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile;
 - b) per Autorità territoriale di protezione civile si intende, ai sensi del Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01 il Sindaco che, sul proprio territorio, è Autorità di protezione civile;
 - c) per squadra si intende il modulo operativo composto da quattro volontari.

Art. 2 - Organizzazioni del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:
 - a) organizzazioni iscritte al registro regionale;
 - b) organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale.
2. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale:
 - a) a livello comunale con le organizzazioni di volontariato operanti nel comune;
 - b) a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative comunali) con le organizzazioni di volontariato operanti a livello intercomunale;
 - c) a livello provinciale con i Coordinamenti territoriali;
 - d) a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo volontari AIB Piemonte.

Art. 3 - Requisiti delle organizzazioni

1. Vengono riconosciute operative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, le organizzazioni iscritte nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte in attuazione della Direttiva P.C.M. 09/11/2012 (D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014) che:
 - a) sono composte da almeno due squadre di quattro unità ciascuna per un totale di otto unità;
 - b) garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione Piemonte per i volontari della protezione civile;
 - c) assicurano la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilità ad operare sul territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di livello nazionale in cui la Regione Piemonte sia chiamata ad intervenire, secondo le modalità di cui al successivo comma 8 dell'Art. 5.

3. Il permanere dei requisiti di operatività di cui al comma 1 è verificato con cadenza triennale, come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R, dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 4 - Obiettivi delle organizzazioni

1. I volontari, appartenenti alle organizzazioni convenzionate con il Comune di Cantalupa, prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto della Civica Amministrazione per esigenze locali di protezione civile nelle attività di cui al comma 1 dell'Art. 1. e dettagliate al successivo comma 6 dell'Art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5 - Attività delle organizzazioni

1. Qualunque organizzazione supporti, anche occasionalmente, le attività di protezione civile del Comune di Cantalupa, è tenuta al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
2. I compiti di protezione civile svolti dal volontario sono considerati a tutti gli effetti servizio di pubblica necessità.
3. Le organizzazioni collaborano con gli uffici comunali nell'espletamento delle attività di protezione civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio per la sicurezza pubblica e privata.
4. Le organizzazioni operano sempre su disposizione del Sindaco che ne verifica le attività.
5. Gli studi di programmazione delle attività e le acquisizioni di mezzi e attrezzature delle organizzazioni convenzionate con il Comune di Cantalupa devono essere preliminarmente proposti in sede di Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato che ha il compito di tracciare gli indirizzi e gli obiettivi attraverso gli strumenti di pianificazione comunale di protezione civile.
6. Le categorie minime di base dei compiti da prestare alla struttura comunale di protezione civile sono:
 - a) supporto nelle attività di previsione e prevenzione di protezione civile;
 - b) monitoraggio e ricognizioni sul territorio in situazioni di allertamento;
 - c) supporto nelle attività di gestione delle emergenze;
 - d) supporto nelle attività di informazione (preventiva e in emergenza) alla popolazione;
 - e) supporto logistico alle squadre di intervento in situazioni di calamità (Vigili del Fuoco, 118, Polizia Locale, Forze dell'Ordine, ecc.);
 - f) uso di attrezzature e mezzi speciali in dotazione al volontariato;
 - g) predisposizione e presidio dei cancelli di chiusura della viabilità in caso di eventi che pregiudichino la circolazione stradale e supporto alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine al fine di informare la popolazione per la deviazione e la gestione del traffico veicolare;
 - h) supporto nell'allestimento delle aree di emergenza;
 - i) supporto nelle operazioni di ricovero e accoglienza della popolazione;
 - j) supporto nell'assistenza alla popolazione;
 - k) supporto nella fase di post-emergenza;
 - l) supporto nella gestione di eventi a rilevante impatto locale sul territorio comunale;
 - m) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - n) gestione della manutenzione degli spazi, dei mezzi e delle attrezzature di protezione civile dati in concessione in comodato d'uso dal Comune di Cantalupa o comunque di proprietà di quest'ultimo;

7. Ciascun volontario può svolgere attività appartenenti a diverse categorie di compiti, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dall'organizzazione di appartenenza e/o dalle strutture sovraordinate di protezione civile.
8. Solo in situazioni in cui il territorio comunale non sia prevedibilmente interessato da alcun evento emergenziale, a seguito di informazione comunicata al Sindaco, le organizzazioni convenzionate con il Comune di Cantalupa potranno essere impiegate, per brevi periodi, in interventi esterni al territorio di riferimento. In tal caso, sarà cura dell'ente richiedente, ed eventualmente delle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, dirigere e coordinare le attività delle organizzazioni, nonché provvedere alla copertura di tutte le spese necessarie per gestire gli interventi, comprese quelle di trasferimento e soggiorno e quelle assicurative di tutte le risorse umane e materiali attivate.
9. I Responsabili delle organizzazioni attivate secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva informazione, formazione e addestramento, sia sottoposto a controllo sanitario ed eventualmente a sorveglianza sanitaria e sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego nonché adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
10. I volontari di protezione civile intervengono solo su attivazione del Sindaco, per tramite della Polizia Locale, o di altra Autorità di protezione civile competente nel rispetto di quanto stabilito nella pianificazione di protezione civile vigente.
11. Le organizzazioni, in emergenza, operano alle dipendenze dell'Autorità di protezione civile che ne ha richiesto l'attivazione e degli organi preposti alla direzione tecnica dei soccorsi che insistono sul territorio del comune oggetto dell'intervento.
12. Durante le attività i volontari di protezione civile non possono agire di loro iniziativa e sono tenuti a segnalare immediatamente agli organi preposti alla gestione dell'emergenza eventuali fatti e situazioni che possono comportare un intervento di protezione civile.
13. I Volontari attivati dal Comune di Cantalupa per svolgere attività ordinarie o in emergenza, non sono autorizzati a rilasciare alcuna dichiarazione in merito ai compiti loro assegnati.
14. Tutte le attività svolte dalle organizzazioni convenzionate con il Comune di Cantalupa dovranno essere descritte in una relazione annuale predisposta a cura del proprio Responsabile da presentare entro i sei mesi dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le attività.

Art. 6 - Attivazione e impiego delle organizzazioni

1. L'attivazione delle organizzazioni deve prefigurare necessariamente un'attività di protezione civile; pertanto, i compiti non elencati nel precedente Art. 5 non sono da ritenersi di protezione civile.
2. In previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01, nonché della programmazione e svolgimento di attività formative ed addestrative, le organizzazioni presenti sul territorio piemontese, sono attivate dalle Autorità di protezione civile competenti attraverso una formale richiesta d'intervento contenente:
 - a) l'evento o l'attività di riferimento;
 - b) la decorrenza;
 - c) il termine delle attività;

- d) le modalità di accreditamento dei volontari;
 - e) le modalità di rilascio dei relativi attestati di partecipazione;
 - f) l'Autorità o il soggetto incaricato del rilascio degli attestati di partecipazione;
 - g) l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dal Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01;
 - h) l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari interessati e delle organizzazioni di volontariato coinvolte dall'attivazione.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i volontari sono attivati ed impiegati dall'Autorità di protezione civile proponente che se ne assume i relativi oneri.
 4. Per le attività di emergenza, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza del Sindaco per gli eventi di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01, con oneri a carico del proprio Comune, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici di cui al citato decreto.
 5. Il Sindaco, in previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01, nonché in occasione di attività formative, informative, addestrative ed esercitative attiva il volontariato di protezione civile secondo le modalità stabilite nella pianificazione di protezione civile vigente, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 7 del precedente Art. 5.

Art. 7 - Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale

1. L'impiego delle organizzazioni e delle attrezzature in loro dotazione in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e delle attrezzature in dotazione è necessaria la presenza:
 - a) di una specifica pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - b) di un Decreto Sindacale che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e attivazione del Centro Operativo Comunale - COC;
 - c) del Sindaco o dell'Assessore delegato alla protezione civile quale referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo del volontariato di protezione civile.
3. L'attivazione della pianificazione di protezione civile non interferisce, tantomeno si sostituisce, alle normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione di protezione civile vigente ed il coinvolgimento delle organizzazioni nell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dal Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01.
5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni legate all'applicazione del Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01

deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano d'emergenza vigente.

Art. 8 - Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse

1. La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dal Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01, ma tra quelle definite dal Piano Provinciale per la Ricerca di Persone Scomparse della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino.
2. L'attivazione del volontariato di protezione civile per il supporto alla ricerca di persone può essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'Autorità competente (Sindaco, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, impartendo alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative.
3. L'attivazione per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:
 - a) la richiesta di concorso da parte dell'Autorità competente sia rivolta alla struttura di protezione civile comunale o territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio; in tali casi, deve comunque essere tempestivamente informato il Sindaco;
 - b) l'Autorità competente si assume il compito della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti.
4. In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l'individuazione dell'Autorità responsabile delle ricerche sia chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

Art. 9 - Formazione e addestramento del volontariato

1. Gli aderenti alle organizzazioni, previa valutazione del Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato e autorizzazione del Sindaco, sono tenuti a seguire corsi di informazione, formazione e attività di addestramento proposti dalle strutture appartenenti al Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché partecipare ad esercitazioni di protezione civile.
2. Le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
3. Le attività di formazione possono essere erogate da figure interne o esterne alle strutture che posseggano i requisiti di legge.
4. I percorsi formativi dovranno essere in linea con quanto previsto dalla Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché alle linee guida per la formazione del volontariato d'intesa con gli enti pubblici e privati.

Art. 10 - Compiti e specializzazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. In relazione ai principali rischi cui il territorio comunale è soggetto e alle necessità operative stabilite nella pianificazione comunale di protezione civile, le organizzazioni possono strutturarsi al proprio interno con volontari specializzati nei seguenti settori:
 - a) Segreteria, orientato al supporto nella gestione degli atti e dei documenti necessari allo svolgimento delle attività di protezione civile (ordinari e in emergenza);
 - b) Logistica, orientato nella manutenzione delle dotazioni in uso e alla specializzazione in attività riguardante la predisposizione, l'allestimento e la gestione operativa delle aree di emergenza (aree di attesa, accoglienza, ammassamento);
 - c) Organizzazione Operativa, orientato nella definizione delle squadre operative sulla base delle indicazioni fornite dalla pianificazione d'emergenza (organizzazione per tipologia di rischio, per servizi esterni, per reperibilità, ecc.);
 - d) Telecomunicazioni alternative, orientato nella specializzazione delle attività di telecomunicazione a supporto di interventi di protezione civile (compresa la gestione manutentiva degli apparati).
2. Ai volontari responsabili nei suddetti settori (Capi settore) viene data priorità nelle attività di formazione e addestramento specialistico e sono individuati in funzione delle esperienze maturate in protezione civile, della maggiore continuità e disponibilità di tempo prestata alle attività di volontariato di protezione civile.

Art. 11 - Pronta reperibilità

1. Ogni organizzazione convenzionata con il Comune di Cantalupa struttura una reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro di almeno due volontari, dotati di un mezzo di protezione civile che andranno a comporre i moduli operativi necessari con pronta disponibilità entro un'ora dalla richiesta di attivazione.
2. Il calendario delle reperibilità delle organizzazioni convenzionate con il Comune di Cantalupa viene gestito dal Capo settore dell'Organizzazione Operativa, che ha il compito di raccogliere le adesioni e organizzare le squadre di volontari sulla base delle necessità definite dalla pianificazione d'emergenza.

Art. 12 - Dotazioni delle organizzazioni

3. Le organizzazioni convenzionate con il Comune di Cantalupa, previa valutazione del Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato, integrano eventualmente le proprie dotazioni con equipaggiamenti e mezzi speciali d'intervento forniti da Enti pubblici o terzi privati e accettano donazioni in lasciti e contributi dai medesimi soggetti.
4. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile, così come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.
5. L'impiego di dotazioni e mezzi di proprietà comunale in attività di protezione civile da parte delle organizzazioni è subordinato alle prescrizioni di cui al precedente Art. 6 e disciplinato da specifici atti autorizzativi dell'Amministrazione comunale.

Art. 13 - Doveri

1. Gli appartenenti alle organizzazioni sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'Art. 5 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

2. L'essere volontari di protezione civile di organizzazioni convenzionate con il Comune di Cantalupa comporta:
 - a) la partecipazione a corsi di informazione, formazione, addestramento e ad esercitazioni, secondo quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato;
 - b) la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
 - c) il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
 - d) il mantenimento in efficienza e la responsabilità dell'uso, o del mancato uso e quindi della restituzione, delle dotazioni assegnate.

Art. 14 - Diritti

1. Alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale della protezione civile vengono applicati i benefici di Legge previsti dal Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01.
2. I rimborsi alle organizzazioni ed ai datori di lavoro per le attività previste dal Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01 avvengono previa autorizzazione all'impiego dei volontari e relativa concessione dei benefici di Legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, la richiesta per la concessione dei benefici di Legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori del volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento di autorizzazione.
4. Per le attività di emergenza, l'ente competente per tipologia di evento inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile la richiesta di autorizzazione all'impiego del volontariato e per la concessione dei benefici di Legge. L'attivazione dei volontari, gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico dell'Autorità di protezione civile competente alla gestione dell'emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento autorizzativo.

Art. 15 - Rimborsi

1. Alle organizzazioni spettano il rimborso delle spese sostenute durante le attività di protezione civile anche attraverso la richiesta prevista ai sensi del Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 01 effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte.
2. La Regione Piemonte, si riserva la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di volontariato con modalità e fondi propri eventualmente disponibili.

Art. 16 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito Internet Ufficiale del Comune di Cantalupa . I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 17 - Trasmissione del regolamento

1. Copia del presente regolamento viene trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Sindaco Metropolitano.

Art. 18 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.

Art. 19 - Modifiche e integrazioni

1. Le modifiche del presente Regolamento, purché conformi alle leggi di settore, che riguardino aspetti specifici (es. prescrizioni particolari inerenti le attività svolte dal volontariato, assegnazione di compiti, ecc.) o rappresentino un mero adeguamento normativo possono essere introdotte e adottate da appositi provvedimenti amministrativi dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale o della Giunta Comunale.
2. Quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento potrà essere disciplinato da appositi atti del Sindaco, della Giunta o delle competenti strutture tecnico-amministrative dell'Ente.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.